



FIBIS
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO



Disciplina Sportiva
Associata al **Coni**

Pr.n.2/2013 RN

Procedimento disciplinare a carico del sig. Lochi paolo Peppino

Il giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Sardegna

Premesso che

- ricevuti gli esposti in data 22.02.13 dal direttore di gara sig. Paride Demola e dal delegato provinciale Figus Giuseppe riguardanti la condotta tenuta dal sig. Lochi paolo Peppino nell'ambito della manifestazione sportiva 3 prova campionato provinciale 5 bir. - 2 cat. Del C.P. Nuoro del giorno 17.02.13 presso C.lo Macomer Accademia del biliardo sportivo
- rilevato che dai summenzionati esposti risulta che :
 1. in data 17.02.13 il sig. Lochi interrompeva senza giustificato motivo la gara, giustificando tale interruzione con la presenza nella sala di gara di un oleozzo, emanato dal suo avversario, tale da generargli un malessere e impedendogli la normale prosecuzione della gara
 2. egli offendeva, ingiuriava, mortificava l'avversario dichiarando che puzzava, fatto accertato dal direttore di gara, arbitro e testimoni che non corrispondeva al vero ma fatto al fine di ingiuriare il suo avversario.
- in data 13.05.13 Il giudice Unico Sportivo disponeva la convocazione del tesserato lochi paolo peppino;
- Il sig. Lochi non si presentava all'udienza, nè presentava alcun documento e/ atto a propria difesa entro il termine assegnatogli;
- Non vi è ragione alcuna per porre in dubbio quanto contenuto negli esposti del direttore di gara e dal delegato provinciale.

Considerato che dagli esposti emergono fatti di rilevanza disciplinare a carico del sig. Lochi paolo Peppino per aver egli tenuto una condotta non conforme ai principi di lealtà, proibità e rettitudine sportiva in applicazione del vigente regolamento di Giustizia federale fibis

- Tutto ciò premesso per le sopraindicate motivazioni

In applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento di giustizia federale Fibis, Il G.U.S:R., ritenuta integrata la violazione dell'art. 1 del regolamento di Giustizia Fibis e dell'art. 8 comma 1 del predetto regolamento, tenuto conto delle sanzioni di cui all'art. 26 del Reg. di giustizia in relazione al presente caso

Applica

Al tesserato lochi Paolo Peppino sopra generalizzato la sanzione della sospensione di giorni 360 da ogni attività federale e l'ammenda di euro 200,00 da versare a cura del tesserato alla segreteria nazionale Fibis entro giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento

Manda alla segreteria nazionale perché notifichi il presente provvedimento:

- a mezzo racc.a.r a Lochi Paolo Peppino, [REDACTED]
- a mezzo fax alla segreteria regionale sardegna

Cagliari, il 24.06.2013

Avv. Roberto Ortu Ravot - GUSR Sardegna

